

Beniamino Sandrini
Via del Fante, n° 21
37066 - CASELLE d'ERBE - VR
T. 0458581200 Cell. 3485214565
mail: beniaminosandrini@virgilio.it

Aeroporto? Autostrade? Ferrovie?



www.vivicaselle.eu
NO alla DISCARICA

Caselle d'Erbe, 16.10.2009

Dossier: CHAP (2009) 00104
e Procura Repubblica: **08/805 ANCNR**

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale
La **tutela dell'ambiente** e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale **deve essere garantita** da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una **adeguata azione** che sia informata ai **principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correttezza, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga»** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto: Denuncia alla Commissione delle Comunità Europee riguardante inadempimenti del Diritto Comunitario inerente il “FINTO” Recupero Ambientale dell'ex Cava delle Siberie finalizzato a realizzare una “VERA” Discarica di Rifiuti Industriali e Speciali nel Comune di Sommacampagna VR, per la Violazione della Direttiva 2003/35/Cee e la Direttiva 85/337/Cee

Se il Comune di Sommacampagna avesse presentato alla popolazione il progetto di una vera Discarica di Rifiuti Industriali, sicuramente, il sottoscritto non avrebbe mai chiesto l'Intervento della Commissione.

Il sottoscritto si è rivolto alla Commissione Europea Ambiente proprio perché il Comune di Sommacampagna ha impropriamente utilizzato la parola “Recupero Ambientale” al fine riuscire a realizzare una nuova Discarica di Rifiuti Industriale non per recuperare all'Ambiente una ex Cava di Ghiaia, ma con il solo obiettivo di avere introiti monetari.

Come di fatto confermato dal Parere Negativo della Commissione VIA Provinciale nei confronti della Discarica Siberie, che così si esprime: “In conseguenza, inoltre, alla attuale esistenza in Provincia di Verona di tre impianti abilitati a ricevere la medesima tipologia di rifiuti, la necessità di gravare sull'ambiente creando un'ulteriore discarica per rifiuti non pericolosi e/o putrescibili su territorio comunale in primis, ma anche provinciale, non sembra sostenibile nemmeno a fronte di un obiettivo finale di recupero ambientale (nel progetto destinato a semplice prato, ottenibile anche a fondo cava), e potenzialmente ottenibile con un intervento di diversa natura a impatto minore”.

Alla **Commissione Europea**
Direzione Generale - Ambiente
ENV.A.2 - Infrazioni
B-1049 - BRUXELLES (Belgio)

e... per conoscenza

Alla **Procura della Repubblica**
presso Tribunale di Verona
Sezione di Polizia Giudiziaria - A.R.P.A.V.
Corte Giorgio Zanconati, 1
37122 - VERONA

Al **Sindaco: Gianluigi Soardi**
del Comune di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 - SOMMACAMPAGNA

Venerdì 20 Luglio 2007
ASSEMBLEA PUBBLICA
presso il CINEMA TEATRO "VIRTUS"
di Sommacampagna (VR), ore 20.45

Illustrazioni del progetto di iniziativa pubblica

Recupero ambientale dell'ex Cava Siberie
attraverso il conferimento di rifiuti
non pericolosi e non putrescibili
e sua definizione finale a verde pubblico.

Tecnici esperti presenteranno il progetto e saranno
a disposizione del pubblico per rispondere a domande sul tema.

L'Amministratore Delegato
Dott. Luca Cain

Per 10 anni, il Comune di Sommacampagna, **ha lasciato in abbandono** una ex Cava di Ghiaia di sua proprietà senza mai compiere **nessun intervento di manutenzione e di pulizia**, tanto meno preoccuparsi della sicurezza dell'area stessa, tanto che, in una parte del fondo - ripeto comunale - furono ritrovati delle zone inquinate dalla presenza di modeste quantità di "inquinanti" (*l'area ricoperta dal telo bianco, nella foto sottostante*).



Ex Cava Siberie foto Anno 2008

Ma mentre il Comune "manteneva abbandonato" il sedime di questa ex Cava, a soli 2 km di distanza, lo stesso Comune realizzava un **NUOVO** Centro Sportivo, creando una **DEPRESSIONE**, *cioè togliendo dal terreno della ghiaia*, dimostrando così quale poteva essere un... "vero" Recupero Ambientale di una "EX Cava di Ghiaia".



Centro Sportivo foto Anno 2008

Il "finto" **Recupero Ambientale** di una Ex Cava, consisterà nella realizzazione di un "prato verde" sopra una *nuova collina di rifiuti* - alta 10 metri sul piano campagna - che sarà *artificialmente realizzata* per eliminare una "depressione" utilizzando a tale scopo **724.000 mc** di rifiuti industriali e speciali, ricoperti da un prato.



Ex Cava Siberie foto Anno 2009

Per **eliminare** l'impatto **negativo** che avrebbe da subire l'Ambiente perché conseguente dall'esistenza di una ex Cava di ghiaia, ed essendo questa una "depressione" sul terreno, sul cui fondo nel frattempo è cresciuto un prato verde, il Comune di Sommacampagna al fine di operare un **finto** Recupero Ambientale con la finalità appunto di eliminare quella "depressione", crea una **COLLINA** di rifiuti su cui poi realizzare, un prato verde ?

La Commissione V.I.A. Regionale e il “parere” per una... DISCARICA DI RIFIUTI

In data **10 Dicembre 2008** con parere [n° 217](#) la Commissione V.I.A. Regionale ha esaminato la richiesta di una ditta finalizzata alla realizzazione di **UNA DISCARICA CONTROLLATA DI RIFIUTI**, come di seguito riportato e del quale si evidenzia (alla pagina 52) la parte del Verbale con le... **IPOTESI ALTERNATIVE CONSIDERATE:**

ROPE S.r.l. – Discarica controllata per rifiuti non pericolosi destinata allo stoccaggio di rifiuti non putrescibili da realizzarsi in località Caluri di Villafranca di Verona – Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR); Comuni Interessati: Zevio (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), Verona – Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi dell’artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07.

2.3.15 Ipotesi alternative considerate

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione del Veneto in occasione della valutazione dello Scoping, viene di seguito effettuata la valutazione delle alternative. In particolare tale valutazione, che può riguardare numerosi aspetti del progetto, prenderà in considerazione diverse ipotesi in merito a:

- Localizzazione del progetto
- Scelte progettuali e tecnologiche
- Modalità di gestione dei rifiuti all’interno del sito di discarica

Verrà valutata anche l’alternativa zero, in cui si prefigura le possibile evoluzione dello scenario ambientale nel caso di non realizzazione del progetto.

Alternative di localizzazione

Gli estensori dello SIA hanno provveduto ad effettuare una valutazione delle alternative di localizzazione estendendo l’indagine ad un raggio di 4km dal sito di Caluri, e coinvolgendo in questo modo i comuni di Sommacampagna e di Dossobuono.

Secondo i progettisti, una localizzazione diversa dell’impianto determinerebbe altre conseguenze che sono state giudicate meno compatibili dal punto di vista ambientale; tra le ragioni più significative citano le seguenti:

- l’acquisizione, lo studio e la caratterizzazione ex novo di nuove aree da adibire a discarica,
- la creazione nel nuovo sito e di nuove infrastrutture di servizio che sono invece già esistenti, come ad esempio l’area accettazione rifiuti, la pesa, gli edifici per il personale, il laboratorio per le analisi;

Alternative di progetto

Nel caso in oggetto la valutazione delle alternative di progetto ha riguardato:

- ↓ la tipologia di rifiuti da ammettere in discarica;
- ↓ la suddivisione in lotti di coltivazione;
- ↓ la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato.

Secondo quanto previsto dalla L.R. Veneto 3/2000 i conferimenti di rifiuti in discarica saranno ripartiti nel seguente modo:

- ⌚ 75 % della capacità recettiva della discarica prodotto in conto proprio;
- ⌚ 25 % della capacità recettiva della discarica prodotto da soggetti diversi.

La percentuale in conto proprio proviene dagli impianti AMIA S.p.A. e Transeco s.r.l.

La scelta di restringere la tipologia di rifiuti ammissibili in discarica ai soli rifiuti sicuramente non putrescibili è stata effettuata volendo perseguire i seguenti obiettivi:

- minimizzare la produzione di biogas e di conseguenza gli odori sgradevoli;
- impedire l’ingresso in discarica di materiale organico appetibile come cibo per mosche e zanzare, topi e altri roditori e soprattutto per i volatili, data la vicinanza con l’aeroporto ed il relativo corridoio di atterraggio dei velivoli;

Diretta conseguenza della particolare tipologia di rifiuto e delle scelte operate sulla geometria dei lotti di coltivazione, è la scelta di non costruire un impianto di trattamento del percolato ad hoc. Il modello idrologico applicato fornisce indicazioni circa la quantità di percolato prodotto tali da non giustificare la realizzazione di un tale impianto. Il percolato prodotto verrà dunque asportato tramite autobotte ed avviato ad appositi impianti di trattamento.

Alternativa Zero

I progettisti hanno considerato la possibilità di non realizzazione dell’opera in progetto. L’analisi considera la possibile evoluzione dello scenario ambientale nel caso si verifichi questa ipotesi. Il quadro di riferimento ambientale fornisce dettagliate indicazioni circa quest’ultimo aspetto, mentre il capitolo “Valutazione degli Impatti” fornisce valutazioni quantitative riguardo il grado di esposizione delle varie matrici ambientali coinvolte.

Quanto qui riportato è il Verbale della Commissione V.I.A. Regionale del Veneto che approva il progetto di una **Discarica controllata per rifiuti non pericolosi** da realizzarsi a circa 3 km a Sud, a pochissima distanza quindi dal “finto” Recupero Ambientale della ex Cava Siberie, come voluto dal Comune di Sommacampagna.

La Commissione V.I.A. Regionale e il “parere” per un... RECUPERO AMBIENTALE

Nella stessa Riunione nella quale, in Regione Veneto, era stata approvata la Discarica di Caluri, nello stesso giorno: **10 Dicembre 2008**, con parere **n° 219** la Commissione V.I.A. Regionale del Veneto ha esaminato la richiesta di una ditta scelta dal Comune di Sommacampagna in Project Financing finalizzata alla realizzazione di **UN RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA SIBERIE**, (di proprietà del Comune di Sommacampagna) come di seguito riportato e del quale si evidenzia (alla pagina 32) la parte delle **IPOTESI ALTERNATIVE CONSIDERATE**:

GEO NOVA S.p.A. - *Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 Legge n. 109/94. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Comune interessato: Sona (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli art. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07.*

2.3.5 Alternative progettuali

Il proponente ha valutato anche alcune possibili alternative al progetto presentato:

- Nessun intervento - “opzione 0”

È mantenuto lo stato attuale dell'area. Eventuali interventi saranno diretti alla manutenzione ordinaria dell'area. Il sito necessita di un intervento di riqualificazione che riduca la vulnerabilità all'abbandono ed incrementi l'attuale situazione di degrado. L'attività manutentiva attuale non permette di contrastare le tendenze sopra descritte.

- Interventi che non alterano la morfologia della cava.

Creazione di un'area naturale con rinverdimento totale sia del fondo sia delle scarpate con essenze particolari o tipiche del luogo, usufruibile dagli abitanti locali. Si riconosce un indubbio beneficio indotto all'ambiente per l'assenza di movimenti terra, con la conseguente mancanza di circolazione di macchine operative e mezzi di trasporto. Tale ipotesi, tuttavia, non modifica sostanzialmente la situazione rispetto all'attuale e facilita l'instaurarsi dell'area di una situazione di degrado. L'intervento è da scartare.

- Interventi che modificano parzialmente la morfologia della cava.

Addolcimento della morfologia della cava attraverso l'innalzamento del fondo e la riduzione delle pendenze delle scarpate. Creazione di un'area naturale con rinverdimento totale sia del fondo sia delle scarpate con essenze particolari o tipiche del luogo, usufruibile dagli abitanti locali. L'intervento realizzato appare come un'“opera incompiuta”. Dello stato attuale di cava mantiene, anche se in forma minore, le sembianze di cava. L'entità del movimento terra risulta in ogni caso non indifferente e simile in termini di tempo (parziale riempimento della cava, addolcimento delle scarpate, sistemazione delle rampe, sistemazione dell'idrografia) a quella per un riempimento normale fino al raggiungimento del piano di campagna. I costi sono elevati e privi di un rientro. L'intervento è da scartare.

- Interventi che eliminano completamente la depressione di cava.

Riempimento completo della cava con realizzazione di un superficie baulata sistemata a prato. L'intervento concretizza l'obiettivo di recupero dell'area ad un utilizzo più consono al paesaggio ed all'ambiente in cui è inserita

- Individuazione di un sito alternativo.

Nel caso in esame si tratta di un sito di proprietà comunale che è stato oggetto di una procedura di concessione, con il sistema del project financing, per il recupero ambientale dell'ex cava sita in località “Siberie” mediante la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata. Si tratta pertanto di una scelta programmata e condivisa. Dall'analisi eseguita emerge che il ripristino morfologico dell'area è da ritenere il presupposto indispensabile di qualsiasi intervento, che contempi il reinserimento ambientale del sito. Mantenere la depressione di cava, anche parziale, comporta il perdurare dell'attuale impatto paesaggistico e non permette una completa fruizione da parte della collettività, determinando un rischio di abbandono dell'area e la produzione, nel tempo, di ulteriori impatti negativi.

Le **IPOTESI ALTERNATIVE CONSIDERATE** come riportate nel parere **n° 217** del 10.12.2009 della Commissione V.I.A. Regionale sono relative ad una **DISCARICA DI RIFIUTI INDUSTRIALI**, ed è evidente che **è una DISCARICA**.

Le **IPOTESI ALTERNATIVE CONSIDERATE** come riportate nel parere **n° 219** del 10.12.2009 della Commissione V.I.A. Regionale sono relative ad un **RECUPERO AMBIENTALE**, ed è evidente che **non sarebbe una DISCARICA**.

Secondo l'Estensore della V.I.A. del **Recupero Ambientale della Ex Cava delle Siberie** che ricordo è proprietà del Comune di Sommacampagna l'unica ipotesi considerata al fine di poter operare questo “finto” Recupero Ambientale sarebbe quella finalizzata a: **Interventi che eliminano completamente la depressione di cava**.

Il problema ambientale che avrebbe l'ex Cava di ghiaia sarebbe la depressione che si viene a creare sul terreno a causa dell'asportazione della ghiaia? Secondo questa logica, allora tutte le Ex Cave di ghiaia dovrebbero essere riempite di rifiuti - per creare delle colline artificiali - sulle quali poi realizzare dei prati a verde?

Considerazioni sui contenuti della lettera della Commissione Europea 15.10.09

Sarò ripetitivo, ma dato che l'**OGGETTO** del "procedimento" di cui si chiede l'intervento della Commissione Europea è ed era il **RECUPERO AMBIENTALE** DI UNA EX CAVA DI GHIAIA, non possiamo considerare tutto questo come l'Autorizzazione di una **DISCARICA** DI RIFIUTI INDUSTRIALI, dato che, in questo caso la partecipazione del pubblico doveva avvenire dall'inizio del procedimento da quando si è scelto il "tipo" di Recupero Ambientale.

Premesso questo vorrei che mi sia data la possibilità di **esprimere delle considerazioni personali** sulla lettera ricevuta dalla Commissione Europea, soprattutto perché credo che la Commissione sia **incorsa nell'ERRORE di esaminare la mia richiesta di "verifica infrazione" di Direttive Comunitarie** come se quanto evidenziato sia una Discarica di Rifiuti, quando in realtà l'oggetto dell'Autorizzazione è quello di un **"Recupero Ambientale"**

ho ricevuto ed esaminato il Suo reclamo formale del 5 ottobre 2009, in cui si chiede alla Commissione di accertare la possibile violazione della normativa comunitaria ambientale, e in particolare della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, in relazione ad un progetto relativo alla discarica delle Siberie nel Comune di Sommacampagna, registrata con il numero in oggetto.

Il Reclamo del sottoscritto inviato alla Commissione Europea Ambiente è relativo all'Autorizzazione rilasciata per un **Recupero Ambientale** (anche se finto) e non per quello di una **Discarica** di Rifiuti Industriali, perché se fosse stata rilasciata l'Autorizzazione per una **Discarica**, le alternative progettuali, dovevano essere diverse.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 211 del Trattato, ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario. La Commissione esercita tale sua funzione di controllo anche rispetto alle situazioni denunciate dai singoli cittadini e, ove riconosca, nelle situazioni denunciate, una potenziale violazione del diritto comunitario, può intervenire presso le autorità degli Stati membri. L'azione della Commissione avviene nell'ambito delle sue prerogative, come definite dal Trattato, e non può eccedere gli ambiti di competenza stabiliti dal Trattato stesso.

Il sottoscritto, alla Commissione Europea Ambiente, chiede che sia **"verificata" la corretta applicazione del diritto comunitario**, che - a parere del sottoscritto - è stato violato... proprio utilizzando volutamente e "ad arte" dal Comune di Sommacampagna lo strumento della V.I.A. alterandone gli obiettivi e i veri "risultati".

Nel caso in esame, Lei contesta in particolare una violazione da parte delle autorità italiane dei principi fondamentali relativi alla partecipazione del pubblico durante l'iter autorizzativo del progetto relativo alla discarica delle Siberie.

Se l'Autorizzazione rilasciata fosse stata quella di una **Discarica** di Rifiuti, ripeto, probabilmente tutto l'iter autorizzativo sarebbe stato seguito **più attentamente** dalla popolazione, che nello stesso tempo, e periodo, è stata "confusa" dal fatto che l'Amministrazione Comunale ha finanziato un **"Comitato No Cava"** e molti dei miei concittadini - ancora oggi - credono di aver manifestato **contro la realizzazione della "nuova Discarica"**

Mi rincresce dover osservare che le Sue considerazioni in merito al fatto che il Comune di Sommacampagna sia al contempo proprietario e proponente del progetto, alle carenze di controllo da parte delle autorità interessate, alle modifiche della denominazione del progetto intervenute nel corso degli anni, alle ricopiature e rimodulazioni di frasi contenute nelle delibere comunali in documenti successivi di altre autorità, esulano dalla competenze della Commissione europea.

Ritenevo evidenziare anche questi aspetti, in merito ai quali, ricordo che in ogni caso sta indagando la Procura della Repubblica di Verona al fine di verificare se vi sono stati reati anche nelle "ricopiature" e nelle "rimodulazioni" delle frasi contenute nelle Delibere e/o in altri documenti di altre autorità e questo sempre... in una ottica finalizzata ad evidenziare le violazioni delle Direttive Comunitarie, qui... **strumentalmente applicate**.

Del pari, la Commissione non ha competenza in materia di scelte di politica territoriale da parte delle autorità degli Stati membri, posto che queste avvengano nel rispetto delle pertinenti direttive comunitarie.

Come sopra, mi permetto di sottolineare, che la Direttiva V.I.A. viene usata strumentalmente per avvalorare una scelta disennata di un'Amministrazione Comunale che maschera da Recupero Ambientale la realizzazione di una **Discarica** di Rifiuti Industriali, perché se il vero obiettivo era la **Discarica**, la domanda presentata per ottenere l'autorizzazione **doveva essere quella di una Discarica di Rifiuti**, e pertanto anche le alternative progettuali **dovevano essere sempre riferite alla Discarica** e non a delle alternative progettuali sul **recupero ambientale** come queste - tra l'altro poi - sono state **"scartate"** dal proponente l'opera.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che il progetto risulta avviato prima del 25 giugno 2005, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla direttiva 2003/35/CE, la versione della direttiva rilevante per il progetto in esame appare essere la direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, (nel seguito: "la direttiva VIA").

Questo credo sia il **punto fondamentale** come espresso nella lettera della Commissione Europea ricevuta, che merita una particolare attenzione... perché se la Commissione ritiene che l'inizio del procedimento "non coincida" con il 20 Luglio 2007, quando è stato presentato alla popolazione il Progetto per il **FINTO Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie**, allora il "pubblico" **doveva essere coinvolto già dall'inizio del procedimento**, a partire da prima del 25.6.2005.

Il Comune di Sommacampagna, come indicato in una serie di Delibere, a partire dal 2001, aveva dato avvio ad una procedura di Project Financing per un **Recupero Ambientale di una Ex Cava**, il cui oggetto, come da Bando di Gara d'Appalto pubblicato sulla G.U.C.E in data 18 Maggio 2005 sarebbe stato questo: **Realizzazione con il sistema del project financing (art. 37 legge 109/94) del recupero ambientale dell'ex cava "Siberie" e gestione operativa e post-operativa del servizio di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e non putrescibili.**

Nell'Oggetto dell'Appalto pubblicato sulla G.U.C.E. del 18.05.2005 - la parola DISCARICA... nemmeno appare - se non poi in una breve descrizione dell'appalto in cui si legge, poi, quale sarebbe stato il vero appalto: **Licitazione privata con successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 37-quater della legge 109/94, per l'affidamento in concessione del recupero ambientale dell'ex cava, sita in località Siberie su area di proprietà comunale, con le seguenti attività: progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata, programmata con il sistema del project financing.**

L'Oggetto dell'Appalto -come pubblicato sulla G.U.C.E.- era il **Recupero Ambientale** dell'Ex Cava Siberie, in realtà l'attività che si stava ponendo in appalto... era diversa, ed era quella di una **Discarica di Rifiuti...** e se l'inizio del procedimento è da calcolare dalla scelta della TIPOLOGIA del RECUPERO AMBIENTALE vi è una palese violazione della Direttiva Comunitaria che prevede la partecipazione del pubblico dall'inizio del procedimento, quando il Pubblico doveva essere interpellato sulla TIPOLOGIA del **Recupero Ambientale**.

SE L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO, E' PRIMA DEL 25 GIUGNO 2005, LA POPOLAZIONE NON HA POTUTO PARTECIPARE NEL SCEGLIERE IL TIPO DI RECUPERO AMBIENTALE ED E' STATA VIOLATA LA DIRETTIVA 85/33/CEE - SE L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO E' DOPO IL 25 GIUGNO 2005 ALLORA E' STATA VIOLATA ANCHE LA DIRETTIVA 2003/35/CE... E I TUTTI I DUE I CASI... L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER IL (FINTO) RECUPERO AMBIENTALE DELLA EX CAVA SIBERIE, E' ILLEGITTIMO ED E' QUINDI ANNULLABILE.

Le discariche di rifiuti non pericolosi (se non inclusi nell'allegato I), appartengono a una categoria di progetto dell'allegato II alla direttiva VIA, per i quali vige l'obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening).

Non è il progetto di una Discarica che è stato approvato, l'oggetto di tutte le Deliberazioni preparatorie e la presentazione al pubblico del progetto era relativo ad un **Recupero Ambientale** anche se serviva a mascherare la realizzazione di una **Discarica di Rifiuti**, ma l'oggetto delle D.G.R.V. n. 996-2009 è "Recupero Ambientale".

Il progetto in questione risulta peraltro sottoposto a VIA, conclusasi con delibera di Giunta Regionale n. 996 del 21 aprile 2009, e pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni.

Una Delibera che si basa su un Verbale della Commissione V.I.A. Regionale che contiene trascrizioni, ricopie e modifiche di testi di Determinazioni di altre Autorità -sui quali- ho chiesto l'intervento della Procura.

L'art. 6, n. 2, della direttiva VIA modificata recita: "*gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte (...) siano messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione.*"

E qui torniamo al cercare di individuare l'INIZIO del Procedimento che è dal 20 luglio 2007? Quando per la prima volta il pubblico, la popolazione avrebbe potuto esprimersi, ma questo non si è perfezionato perché è stato impedito a causa dell'interruzione dell'Assemblea causa terremoto. O l'INIZIO del procedimento è dalla scelta di operare il recupero ambientale mediante il riempimento di rifiuti della ex cava sulla quale scelta il pubblico non ha mai potuto esprimersi e l'INIZIO del procedimento è pertanto prima del Giugno 2005?

Per 7 anni dal 2000 al 2007, il pubblico non ha mai potuto esprimere nessun parere in merito al cosiddetto Recupero Ambientale, anche se l'Amministrazione Comunale aveva annunciato che prima di decidere avrebbe indetto un apposito Referendum. Se fosse stato indetto un Referendum "il pubblico" avrebbe partecipato.

Va precisato che la direttiva VIA prevede una serie di norme procedurali a garanzia della possibilità per il pubblico e per le autorità interessate a un dato progetto di esprimere osservazioni e commenti, ma non prevede un obbligo sostanziale di accogliere le eventuali raccomandazioni del pubblico e delle autorità interessate.

Se l'inizio del procedimento è prima del 25 Giugno 2005 e a nessuno del pubblico è mai stata data possibilità di esprimersi sulla scelta del tipo di Recupero Ambientale (perché questo è l'oggetto della Delibera) il conferimento dei rifiuti... sarebbe stato il solo mezzo per arrivare a creare (sopra una collina) un prato a verde ?

L'obbligo di cui all'art. 6, n. 2, è da ritenersi ottemperato con la dimostrazione che, in concreto, il pubblico e le autorità interessate sono state poste in grado di presentare osservazioni.

Le Osservazioni sono state presentate dopo il 25 Giugno 2005, solo quando il pubblico ha preso conoscenza solo il 20 Luglio 2007 della tipologia di Recupero Ambientale che sarebbe stato quello di una Discarica di Rifiuti.

Dalla documentazione esaminata emerge che nel caso portato alla nostra attenzione gli interessati sono stati posti in grado di presentare osservazioni entro un termine ragionevole, e che in effetti osservazioni sono state da Lei presentate a più riprese, sia nei termini indicati nell'avviso di avvio della procedura di VIA (il 31/8/2007 e il 5/9/2007) che fuori termine (il 13/9/2007 e il 19/9/2007), come viene confermato nella delibera di giunta regionale sopra menzionata.

Se la Commissione Europea ritiene che il procedimento sia stato avviato prima del 25 Giugno 2005 perché al sottoscritto, non è stato dato modo di esprimersi sul poter scegliere la "tipologia" del Recupero Ambientale?

Di conseguenza, non è possibile a questi servizi, nel caso di specie, identificare una possibile violazione del diritto comunitario relativamente a tale aspetto.

PER LE CONSIDERAZIONI ESPRESSE DALLA COMMISSIONE EUROPEA, IN DATA 15 OTTOBRE 2009, DOSSIER: CHAP(2009)00104, OGGI IL SOTTOSCRITTO E' ANCORA MAGGIORMENTE CONVINTO CHE VI SIA STATA, DA PARTE DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA E ANCHE DA PARTE DELLA REGIONE VENETO UNA VIOLAZIONE ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE CHE PREVEDONO LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE SCELTE DECISIONALI RELATIVE ALL'AMBIENTE E CHE PERTANTO OLTRE A TUTTE LE DELIBERE PRECEDENTI ANCHE L'ULTIMO ATTO FORMALE - LA DELIBERA D.G.R.V. N. 996 DEL 21 APRILE 2009 - E' ILLEGITTIMA E - LADDOVE HA VIOLATO LE DIRETTIVE COMUNITARIE - DEVE ESSERE ANNULLATA.

Relativamente alla mancata convocazione di un'audizione pubblica presso la Commissione VIA regionale, possibilità prevista dalla legge regionale del Veneto n. 10 del 1999, va ricordato che un'eventuale violazione di una legge nazionale (o regionale, in questo caso) va contestata dinanzi al giudice nazionale competente. Occorre comunque osservare come, dal punto di vista del diritto comunitario, l'audizione pubblica rappresenti uno dei possibili mezzi a disposizione delle autorità, e costituisca dunque una facoltà e non un obbligo, di modo che non è possibile censurare sulla base della direttiva comunitaria la mancata convocazione di un'audizione pubblica per il progetto in esame.

Il sottoscritto non avrebbe mai evidenziato questo problema, ma dato che il Comune di Sommacampagna, quale proprietario della ex Cava Siberie... era soggetto "interessato" affinché questa Audizione Pubblica non fosse convocata è evidente che il sottoscritto deve evidenziare che il Comune in sede di Commissione V.I.A. Regionale aveva tutto l'interesse ad evitare il confronto tra la popolazione e i proponenti il "finto" Recupero Ambientale e se mi sono permesso di evidenziare questo... è perché nel caso della Discarica di Caluri (verbale 217 Commissione VIA) il Comune di Villafranca l'ha chiesta, perché soggetto "terzo" alla richiesta di Discarica.

Infine, Lei sostiene di avere richiesto l'accesso "all'intera documentazione relativa al progetto a partire dall'inizio del Project Financing", e che tale accesso Le è stato negato, in violazione delle direttive comunitarie.

Se come scrive la Commissione Europea, il procedimento è iniziato prima del 25 Giugno 2005 è evidente che alla Popolazione **NON è stato dato modo di accedere** a tutta la documentazione compreso quindi il materiale inerente il Project Financing che il Comune... aveva già attivato al fine di realizzare il Recupero Ambientale della ex Cava Siberie, che ricordo è rimasta abbandonata per **10 anni** dal proprietario cioè lo stesso Comune.

Il Comune di Sommacampagna... per non commettere errori nella realizzazione della Discarica di Rifiuti, con una gara di evidenza pubblica... ha scelto di avvalersi un "Promotore" che lo consigliasse e l'assistesse nel predisporre il procedimento migliore di Project Financing per arrivare a realizzare una vera discarica di rifiuti

ma e se il Promotore non ha evidenziato che era un errore il Procedimento del Recupero Ambientale (finto) le responsabilità ovviamente sono anche del Promotore **che doveva chiedere che fosse applicata la procedura per ottenere l'Autorizzazione per una Discarica di Rifiuti...** che era il vero obiettivo dell'Amministrazione.

I principi in materia di accesso alla documentazione ambientale sono incardinati nella direttiva 2003/04/CE. L'art. 2 della direttiva contiene la definizione di informazione ambientale. L'art. 4 pone in capo agli Stati membri, nel rispetto dei principi della direttiva, la definizione delle modalità per l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e attribuisce agli Stati membri il potere di negare l'accesso in presenza delle condizioni ivi contenute.

Se la Commissione Europea sostiene che l'inizio del procedimento **sarebbe iniziato con il Project Financing**, e cioè prima del 25 Giugno 2005 il sottoscritto è evidente che non può chiedere l'applicazione di questa direttiva, che in ogni caso però **deve essere applicata** su tutto il procedimento successivo quello **iniziato il 20 Luglio 2007** quando sarebbe stato presentato alla popolazione la: "**Illustrazione del progetto di iniziativa pubblica: Recupero ambientale dell'ex Cava Siberie attraverso il conferimento di rifiuti non pericolosi e non putrescibili e sua definizione finale a verde pubblico**", (evidenzio che verde pubblico è errato dato che è prevista solo la realizzazione di un "prato" e **non l'uso pubblico** di detto "prato" sopra la collina di rifiuti).

L'obbligo di assicurare il rispetto del diritto comunitario da parte delle autorità degli Stati membri, e quindi anche l'obbligo di accertare la corretta applicazione nel caso specifico del combinato disposto dei due articoli testé menzionati spetta in primo luogo alle autorità amministrative o giudiziarie degli stessi Stati. Le ricordo che soltanto i giudici nazionali hanno il potere di rivolgere ingiunzioni all'amministrazione e eventualmente di annullare decisioni di autorità nazionali. Anche quando, dopo un lungo iter, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee giunga ad emettere una sentenza che dichiara sussistente o non sussistente una determinata violazione, in seguito spetta sempre allo Stato Membro adottare i provvedimenti necessari a far cessare la violazione accertata.

Il **Sindaco di Villafranca**, che "**è soggetto terzo**" rispetto al **progetto della Discarica di Caluri**, ha chiesto la **Audizione Pubblica** e ha presentato un **Ricorso al T.A.R. del Veneto** contro la Delibera Regionale che ha approvato detta Discarica di ditta privata.

Il Sindaco di Sommacampagna che "**non è soggetto terzo**" perché proprietario della ex cava di ghiaia, non ha presentato, né la richiesta di **Audizione Pubblica** e tantomeno ha predisposto **Ricorso al T.A.R.** ed è evidente che quanto accaduto oltre ad essere un **chiarissimo esempio di "conflitto di interessi"** è pertanto anche di carenza di controlli su un procedimento in cui il Comune "**è controllore**" ed "**è controllato**" di un progetto di un (finto) Recupero Ambientale per realizzare una (vera) Discarica di Rifiuti.

Come poteva il Comune di Sommacampagna controllare l'operato di chi voleva la discarica, quando era lo stesso comune a volere quel (finto) Recupero Ambientale? Come poteva pertanto il Comune ricorrere alle Autorità Nazionali... quando era di suo interesse il... **NON chiedere il controllo di nessuno sul suo operato?**

La **partecipazione del "pubblico"** dall'inizio del procedimento - che come ha sottolineato la Commissione Europea... **è antecedente al 25 giugno 2005** - come il sottoscritto ha sempre sostenuto - poteva essere un importante contributo ad esercitare un **controllo "esterno" a tutto il procedimento**. Ma questo "controllo esterno" non è stato né promosso e tantomeno permesso per espressa decisione del Comune e quindi la scelta della tipologia del Recupero Ambientale "**non è stata negoziata e/o partecipata dalla popolazione**" dall'inizio del procedimento che - il sottoscritto - ritiene pertanto essere... **dalla scelta del "promotore"**.

Debbo pertanto indicare che non è possibile a questi servizi, sulla base delle informazioni da Lei trasmesse, configurare possibili violazioni di precise disposizioni del diritto comunitario ambientale in relazione al progetto portato all'attenzione della Commissione, e di conseguenza non sarà dato ulteriore seguito alla Sua segnalazione.

Proprio grazie al fatto che anche la Commissione Europea **è stata "tratta in errore"** (come tantissimi cittadini di Sommacampagna) dal fatto che credeva di disquisire in merito ad una "**Discarica di Rifiuti Industriali**", quando il vero oggetto di detta mia segnalazione è relativa alla: **Denuncia alla Commissione delle Comunità Europee riguardante inadempimenti del Diritto Comunitario inerente il "FINTO" Recupero Ambientale dell'ex Cava delle Siberie finalizzato a realizzare una "VERA" Discarica di Rifiuti Industriali e Speciali nel Comune di Sommacampagna VR, per la Violazione della Direttiva 2003/35/Cee e la Direttiva 85/337/Cee...**

Resta inteso che qualora Lei ritenga di essere in possesso di ulteriori elementi tali da consentire di ipotizzare una violazione di disposizioni specifiche del diritto comunitario ambientale, è Suo diritto rivolgersi nuovamente alla Commissione europea.

... credo che il maggiore e forte elemento che posso evidenziare al fine che la pratica di verifica di infrazione alle Direttive di cui all'oggetto - sia aperta - è la frase della Commissione Europea che evidenzia che il procedimento per la realizzazione del "finto" Recupero Ambientale era già iniziato prima del 25 Giugno 2005.

Se l'inizio del Procedimento, non è il 20 Luglio 2007, ma è antecedente il 25 Giugno 2005, è evidente che vi è stata una Violazione delle Direttive Comunitarie della: 2003/35/Cee e della: 85/337/Cee ? ? ?

Oltre a chiedere alla Commissione Europea di dare seguito alla Segnalazione come qui integrata dal Sottoscritto, si chiede che la Procura della Repubblica di voler riesaminare i fatti come qui sono stati esposti in queste precisazioni come oggi scritte, dato che l'inizio del procedimento è da individuare in una data antecedente il 25 Giugno 2005 e, per ultimo si chiede con URGENZA al Sindaco del Comune di Sommacampagna (in attesa di altre determinazioni della Commissione Europea) di provvede ad emanare una Ordinanza di Sospensione dei Lavori e di tutte le Attività che sono in essere nell'ex Cava Siberie.

Confidando sull'intervento della "Commissione Europea" porgo distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini

Dato che i "lavori" del "FINTO" Recupero Ambientale sono iniziati, si chiede un "deciso e preciso intervento" della Commissione Europea, al fine che sia aperta una Verifica di Infrazione delle Direttive: 2003/35/Cee e 85/337/Cee



DISCARICA DI RIFIUTI DI CALURI Verbale Commissione V.I.A. Regionale n° **217** del 10.12.2008
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=1115_AllegatoA_215134.pdf&type=9&storico=False

RECUPERO AMBIENTALE SIBERIE Verbale Commissione V.I.A. Regionale n° **219** del 10.12.2008
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=996_AllegatoA_214989.pdf&type=9&storico=False